



**UNIONE NAZIONALE  
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**  
Sede: 00184 ROMA - Tel 06/47824327- Fax 06/47886945  
<http://www.segretarient locali.it> e-mail: [unscp@live.it](mailto:unscp@live.it)

## **COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO AUDIZIONI INFORMALI DISEGNO DI LEGGE N. 2272**

(D-L 80/2021 - RAFFORZAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA)

### **DOCUMENTO U.N.S.C.P.**

#### **Premessa**

L'intervento che l'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali intende sottoporre all'attenzione delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia e del Governo è incentrato sulla opportunità, diremmo anzi necessità, che in sede di conversione del decreto legge 80/2021 che è all'esame della commissione possano inserirsi norme idonee a risolvere, o quanto meno a mitigare, un grave problema qual è quello della carenza dei segretari comunali rispetto al fabbisogno degli enti locali.

La pertinenza della sede normativa è di per sé evidente considerato che scopo del provvedimento normativo è potenziare il personale delle pubbliche amministrazioni in diretta correlazione con il livello di competenze richiesto dalla delicata fase di rilancio del Paese che ci attende; una fase che richiede più che mai una Pubblica Amministrazione che da fattore troppo spesso di rallentamento diventi invece fattore di crescita e sappia utilizzare al meglio le ingenti risorse economiche che ci apprestiamo ad investire.

In questo quadro rimediare alla carenza di segretari diventa un fattore significativo, poiché tale carenza ha assunto una dimensione che va oltre il problema di un singolo ente, ma diventa difficoltà per un insieme di enti, i quali a loro volta costituiscono una componente della catena di pubbliche amministrazioni che tutte insieme sono chiamate a contribuire alla "resilienza" dell'Italia.

Il quadro del rapporto numerico attuale fra organico dei segretari e fabbisogno degli enti locali è sconcertante. Ad oggi i piccoli comuni che hanno un segretario titolare sono, purtroppo, pochissimi; la funzione è garantita in modo quasi solo strettamente istituzionale (per consentire a Giunta e Consiglio di riunirsi) dai segretari che prestano servizio in reggenza (così è definita la sostituzione da parte di segretario titolare di altra sede in caso di vacanza della sede di segreteria) e/o da vice segretari. La sofferenza degli enti è quotidiana, e più passano le settimane e i mesi più si acuisce, quindi, la necessità di una accelerazione della immissione effettiva negli enti dei nuovi segretari la cui procedura di reclutamento è in corso.

A nostro avviso occorre accelerare il più possibile l'immissione nell'albo dei cosiddetti COA6 ovvero della quota di fabbisogno dei segretari che è in corso di reclutamento con il sesto Corso concorso

nazionale per i segretari comunali e provinciali. A fronte dell'intervento normativo dello scorso anno (v. art. 16-ter d.l. 30/12/2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla l. 28/02/2020 n. 8), la durata della fase del corso concorso è stata abbreviata dagli iniziali dodici mesi a sei mesi, seguiti al loro termine da due mesi di tirocinio pratico. Il Ministro dell'Interno, in un recente *question time*, ha dato notizia che la fase del corso avrà avvio per una prima parte dei vincitori della fase concorsuale nel prossimo mese di settembre e verosimilmente un mese dopo, ad ottobre, per una seconda parte degli stessi (non potendosi svolgere il corso unitariamente per tutti i 514 segretari per difficoltà di gestione telematica delle lezioni). In tal modo, con la previsione dei sei mesi di corso e dei successivi due mesi di tirocinio, tragareremmo (qualora il calendario venisse puntualmente rispettato) la conclusione di tali due fasi (corso e tirocinio) non prima dei mesi di aprile/maggio del 2022 e solo dopo inizieranno gli orali, che riguarderanno tutti i segretari in questione, al termine dei quali potrà esservi, finalmente, l'immissione nell'Albo. Il Ministero dell'Interno ha provvisoriamente quantificato in circa 35 giornate di 9 ore ciascuna le sessioni necessarie per lo svolgimento delle prove orali e, quindi, anche immaginando uno svolgimento il più possibile continuativo, saranno comunque necessari almeno due mesi - ma più ragionevolmente occorre ipotizzarne tre - per completare gli orali. Ne consegue, considerando anche il periodo estivo, che **è realistico ipotizzare che l'immissione in servizio non possa avvenire prima del mese di settembre 2022**, presumendo che non vi siano interruzioni di alcun tipo in questo serrato calendario.

E' questa tempistica, unitamente all'acuirsi della carenza di organico dovuta ai pensionamenti che nel frattempo ovviamente continuano, che ci induce a ritenere necessario un ulteriore intervento normativo urgente al fine di abbreviare questo tempo d'attesa; tempo durante il quale troppi comuni, al di là della possibilità, pur utile, di avvalersi dei vice segretari, restano privi della figura più qualificata che l'ordinamento mette a loro disposizione, proprio in questa fase delicata nella quale tutti gli enti sono chiamati a dare il loro contributo per la ripartenza del sistema Paese.

## Proposte

Al fine di accelerare l'immissione dei COA6 nell'Albo, ovvero comunque il loro effettivo impiego negli enti, sottoponiamo, dunque, all'attenzione della Commissione e del Governo i seguenti possibili interventi normativi urgenti:

- A. **prevedere che, eccezionalmente, come misura straordinaria volta a fronteggiare la condizione di difficoltà degli enti, tutti i vincitori della fase concorsuale possano da subito svolgere il tirocinio di due mesi ed essere immessi nell'Albo e nominati negli enti immediatamente dopo.** A nostro avviso, nelle speciali circostanze in atto, la fase già svolta del Concorso può ritenersi condizione sufficiente per assolvere alla funzione selettiva del reclutamento; e lo svolgimento dei due mesi di tirocinio prima della nomina assicurerebbero comunque un accettabile livello di esperienza. Il Corso andrebbe assolutamente conservato ma non più per assolvere ad una funzione di ulteriore selezione ma piuttosto per accompagnare l'esperienza lavorativa supportandola ed inoltre potrebbe sancire, al suo termine, il superamento di un periodo di prova, non previsto nell'ordinamento dei segretari ma che potrebbe essere utilmente introdotto per questa sola speciale circostanza, quale corretto contemperamento della avvenuta immediata immissione nell'Albo, dandosi così un compiuto senso all'immissione nell'Albo ma con il mantenimento del Corso. A favore della praticabilità di tale soluzione si consideri che già ora, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, il Corso è stato stabilito si svolga in modalità telematica a distanza;

A.1 in subordine, si propone che il tirocinio pratico di due mesi, attualmente previsto solo alla fine del Corso, possa invece svolgersi in forma diluita direttamente durante la fase del Corso, se possibile abilitando i corsisti tirocinanti, dopo un adeguato periodo (ad esempio due mesi) a svolgere le funzioni di segretario con piena valenza giuridica; tale previsione consentirebbe agli enti di avere a breve, se non un segretario titolare “a tempo pieno”, quanto meno una reggenza, quando ad oggi si fatica ad avere anche minime forme di supplenza; ovviamente lo svolgimento delle funzioni andrebbe remunerato dagli enti, utilizzando il parametro delle cosiddette indennità di reggenza opportunamente adeguato alle circostanze, e dovrebbe poter proseguire anche durante lo svolgimento delle prove orali;

A.2 infine, quale ultima subordinata, si propone di ridurre la durata del Corso da 6 a 4 mesi prevedendo altresì che il tirocinio venga svolto, in forma diluita, contestualmente allo svolgimento del Corso. In tal modo la complessiva fase del Corso e del tirocinio da svolgersi prima dell’inizio degli esami orali, quanto meno, passerebbe da complessivi n. 8 mesi (6 di corso più 2 di tirocinio) a n. 4 mesi.

Nel caso delle ipotesi subordinate, che comunque non contemplano la soppressione della funzione selettiva del corso e quindi, ove debbano permanere gli orali alla fine del corso, occorre rafforzare la capacità di svolgere tali esami orali in tempi rapidi autorizzando la nomina di componenti aggiuntivi nella Commissione al fine di articolare le sessioni di esame in due sottocommissioni, dimezzandone il tempo di svolgimento; si tenga presente che, essendo gli ammessi al Corso n. 514, e dovendo pertanto svolgersi altrettanti esami orali, l’utilità di avvalersi di una Commissione allargata che, suddividendo gli esami in due sottocommissioni possa raddoppiare le sedute, appare davvero evidente.

- B. Ci appare poi altrettanto evidente l’opportunità di **autorizzare l’immissione nell’Albo di tutti quelli, fra i 514 borsisti, che supereranno l’esame orale finale, anche dunque in sovrannumero rispetto al fabbisogno inizialmente autorizzato pari a 396 unità**; si tenga presente che sempre, in tutti le 5 precedenti edizioni del Corso Concorso, tale facoltà è stata accordata, sarebbe dunque assurdo che non accadesse lo stesso proprio quando la carenza di segretari è più elevata che mai; prevedere tale autorizzazione direttamente in sede di conversione del Decreto Legge n. 80/2021 sarebbe non solo congruo ma anche in continuità con l’utilizzo dello stesso strumento normativo, visto il precedente del D.L. 162/2019.
- C. **Occorre aumentare i numeri dei prossimi concorsi**. Allo stato è già autorizzato il Corso concorso COA7 per n. 171 nuovi segretari da immettere nell’Albo ed è stato da pochissimo autorizzato il Corso concorso COA8 per n. 174 unità. Si noti che, essendo tuttora vigente il limite dell’80% del turnover, fissato per i segretari dall’art. 14 comma 6 del D.L. n. 95/2012, tali fabbisogni sono pari, rispettivamente, al solo 80% delle cessazioni verificatesi rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Dunque, mentre siamo a metà del 2021, stiamo “rincorrendo” cessazioni verificatesi anni fa, e senza nemmeno recuperarle pienamente! Ed il COA6 in corso era evidentemente volto a sostituire (sempre parzialmente) personale cessato anni ed anni fa. Pensiamo che i due fabbisogni possano da subito essere uniti, procedendo dunque ad un’unica procedura di reclutamento per entrambi; così facendo il reclutamento riguarderebbe n. 345 nuovi segretari. Riteniamo, tuttavia, a fronte dei pensionamenti già verificatisi nel 2020 (altri 215) e dei tempi di svolgimento del corso concorso comunque necessari - tali che certamente le immissioni avverranno dopo i pensionamenti sia dell’anno in corso che, almeno in parte, del 2022 - che tale numero debba da subito essere elevato quantomeno a n. 500 segretari.

D. **Chiediamo inoltre che i successivi reclutamenti, e fin da subito il prossimo di cui si è appena detto (COA8), siano accelerati fin d'ora con ulteriori previsioni idonee a ridurre i tempi di svolgimento** ma mantenendo al contempo alti livelli di selettività e qualità della procedura di reclutamento. In passato abbiamo già proposto una riforma dell'accesso alla carriera di segretario comunale in base alla quale, a regime, il 50% del fabbisogno continuasse ad essere reclutato mediante la modalità attuale del corso concorso ma una quota del 50% fosse invece reclutabile mediante lo svolgimento di apposito concorso (senza, dunque, la successiva fase del corso) riservato a funzionari in possesso della laurea e di 5 anni di esperienza in carriera direttiva nella pubblica amministrazione. La nostra proposta a suo tempo è stata accolta solo parzialmente: il decreto legge 162/2019 ha infatti previsto che una quota del 30% del Corso concorso fosse riservata a tale tipologia di figura ovvero a funzionari già in servizio con 5 anni di esperienza nella pubblica amministrazione. Tuttavia anch'essi devono svolgere, oltre al Concorso iniziale, anche il successivo Corso concorso, sicché tale previsione si incentra sul "chi" selezioniamo ma non sul "come", delineando lo stesso percorso sia per chi intende entrare per la prima volta nella pubblica amministrazione sia per chi già vi lavora da anni. Ebbene **torniamo a riproporre anche in questa circostanza la possibilità di diversificare il percorso, e di prevedere, per la riserva di funzionari, l'immissione nell'Albo direttamente dopo il superamento del concorso.** Un simile meccanismo di reclutamento è analogo a quello previsto per altre figure di elevata qualificazione, ad esempio i dirigenti (v. art. 28 del D.Lgs 165/2001), selezionando da un lato il meglio di quello che offre il sistema universitario, dall'altro i migliori funzionari già operanti nella pubblica amministrazione. Ma se nel primo caso, per coloro che intendono entrare per la prima volta nella pubblica amministrazione, e con un ruolo così delicato, una fase di formazione approfondita come quella del corso che segue alla fase concorsuale è necessaria, **per coloro che hanno maturato questo quinquennio di esperienza in posizioni direttive, la sola fase del concorso appare adeguata** perché a monte essi vantano un aspetto esperienziale importante già assolto con il precedente percorso di carriera pubblica. Ciò premesso, poniamo alla urgente attenzione delle Commissioni in indirizzo e del Governo la stretta opportunità che eccezionalmente l'intero fabbisogno innanzi proposto (n. 500 nuovi segretari di cui al COA7 comprensivo del COA8) sia assicurato in forma di concorso secco riservato ai funzionari in servizio nella pubblica amministrazione in possesso di laurea e di 5 anni di anzianità. Ci si potrebbe opporre che vi è un principio per il quale tali forme di riserva non possono superare il 50%, e tuttavia in tale circostanza occorre tenere conto non solo dell'eccezionalità della carenza e della ragionevolezza della scelta ma anche del fatto che finora per i segretari il reclutamento è sempre stato al 100%, privo di riserve, sicché non ci pare irragionevole ricomprendere figurativamente, non diciamo tutti i reclutamenti finora svolti, ma anche solo il COA6 nel computo, e così ritenere rispettato il principio. Ove tale eccezione dovesse essere ritenuta tuttavia non superabile, **chiediamo che la riserva sia quanto meno aumentata al 50% dell'intero contingente. In tal modo, nel giro di un anno potremmo immettere nell'albo oltre ai nuovi n. 514 segretari del COA6 anche ulteriori n. 250 segretari.** La sofferenza del sistema verrebbe considerevolmente diminuita ed anche i lunghi mesi che comunque ci attendono prima delle nuove immissioni verrebbero dagli Enti, dagli Amministratori e dagli stessi Segretari affrontati con maggiore (per quanto possibile) fiducia e senso di responsabilità.

- E. **A fronte della situazione innanzi delineata, ci appare necessario, inoltre, sopprimere il limite dell'80% del turn over per i segretari.** Tale limite non è più attuale, vi è anzi semmai un tema di recupero di cessazioni per raggiungere un fabbisogno “standard” che sia in grado di assicurare, pur tenendo conto del naturale maggior utilizzo delle convenzioni, oggi ineludibili per i piccoli comuni, un rapporto numerico equilibrato fra numero di comune e numero di segretari. Il superamento di tale limite al turn over avrebbe anche un alto valore simbolico, confermando la volontà di investire su una figura che è e resta centrale nel sistema amministrativo locale, una figura che deve evolvere, come sta evolvendo, per essere esempio di una dirigenza moderna, capace nei grandi enti di assicurare una direzione complessiva che coniuga legalità e managerialità, ma che nei piccoli comuni è anche un indispensabile collante per la vera e propria tenuta del sistema amministrativo.
- F. **Preme, da ultimo, evidenziare che in particolare quei piccoli comuni che da anni non hanno potuto avvalersi di un segretario titolare, e non ne hanno quindi sostenuto la spesa, potrebbero trovarsi nella situazione paradossale che, proprio nel momento in cui i segretari tornano disponibili, non avrebbero i margini per sostenerne la spesa** nel rispetto delle attuali regole finanziarie in materia. Pensiamo che tale aspetto debba essere affrontato con un contributo dello Stato, eccezionale e limitato ai soli primi anni, ovvero in alternativa derogando ai tetti di spesa del personale. Non si tratta di introdurre misure che aumentino la spesa pubblica, ma di identificare misure che consentano di utilizzarla per assicurare la funzionalità amministrativa dei comuni, per avere quel collante di cui si è detto e per aiutare gli Amministratori ad assolvere al meglio le loro delicate funzioni nella fase delicata di ripresa del Paese.

\*\*\*\*\*

#### **Note aggiuntive in materia di OIV – Segretari comunali e provinciali**

Riteniamo che la conversione del decreto legge 80/2021 potrebbe essere, inoltre, la sede idonea a risolvere una incongruenza emersa recentemente in occasione del rinnovo dell'iscrizione nell'elenco degli Organismi di valutazione (OIV) che, istituiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009 (cd decreto Brunetta), svolgono importanti compiti in materia di misurazione e valutazione della performance della Pubblica Amministrazione, indubbiamente ancora più rilevanti nella prossima fase di attuazione del PNRR.

Molti Segretari comunali e provinciali già iscritti negli elenchi degli OIV, avendo superato il triennio di iscrizione, si sono visti negare il rinnovo dell'iscrizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che ritiene non si possa applicare ai segretari – ma così anche ai dirigenti delle Regioni, degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale - l'esonero dall'obbligo formativo disciplinato dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 che ha ridefinito le norme di funzionamento degli Organismi di valutazione (OIV). Il Dipartimento ritiene, infatti, che la nuova disposizione di esonero formativo si applichi soltanto ai titolari di un incarico in base all'articolo 19 Dlgs 165/2001, in servizio e appartenenti ai ruoli di una pubblica amministrazione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 165/2001 («amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo»), e che, al contrario, ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 150/2009, l'applicazione alle altre pubbliche amministrazioni (Regioni, Enti locali e Servizio sanitario nazionale) dell'articolo 14-bis disciplinante l'elenco OIV sia oggetto di un

accordo da sottoscrivere in conferenza unificata, in assenza del quale la disposizione in argomento non può trovare diretta applicazione.

L'interpretazione così data potrebbe ben superarsi e commutarsi in altra favorevole, atteso che la norma esonera dall'obbligo formativo «i dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche» (comma 2); l'ampia formulazione del testo porta, infatti, a ritenere che i soggetti nei confronti opera l'esclusione siano **tutti i dirigenti di ruolo in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001**, quindi: «... tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie ...»;

Atteso però l'attuale situazione di contratto interpretativo e di conseguente incertezza, per fugare ogni dubbio in merito e consentire alle Pubbliche Amministrazioni di comporre gli OIV anche con Segretari comunali e provinciali che quotidianamente si occupano di progettare, attuare, misurare e valutare la performance degli enti locali, sottoponiamo, dunque, all'attenzione delle Commissioni e del Governo di precisare, in sede di conversione del dl 80/2021 in esame che sono esonerati dall'obbligo formativo «i dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche **come definite dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001, ivi compresi i Segretari comunali e provinciali**».

Lì, XX luglio 2021



La Segreteria Nazionale

**UNIONE NAZIONALE  
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Sede: 00184 ROMA - Tel 06/47824327- Fax 06/47886945

<http://www.segretarientilocali.it> e-mail: [unscp@live.it](mailto:unscp@live.it)

**COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO**

**AUDIZIONI INFORMALI DISEGNO DI LEGGE N. 2272**

**(D-L 80/2021 - RAFFORZAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA)**

**Proposte di emendamenti**

## EMENDAMENTO PRINCIPALE

Motivazioni: Vedi punti da A ad F del "Documento"

### **Art. .... "Disposizioni urgenti per l'accelerazione delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali"**

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, con esclusivo riferimento al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al comma 5 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, ivi compresa la sessione aggiuntiva del corso-concorso ivi prevista destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sono introdotte le seguenti disposizioni straordinarie:

- a) Il conseguimento dell'idoneità al termine del concorso per l'ammissione al corso concorso comporta l'abilitazione all'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo; l'iscrizione è subordinata al previo svolgimento del tirocinio pratico di due mesi di cui al comma 1 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162;
- b) Per i segretari iscritti all'albo ai sensi della lettera a) è introdotto un periodo di prova ed il Corso Concorso, della durata di sei mesi, di cui al comma 1 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è commutato in un Corso di formazione iniziale, di pari durata, organizzato in modalità telematica a distanza ed il cui assolvimento è obbligatorio a pena di cancellazione dall'albo. Al termine del Corso è disposta una verifica di apprendimento; il superamento della verifica di apprendimento determina il superamento del periodo di prova;
- c) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, è autorizzata l'assunzione di tutti i candidati risultati idonei al concorso nazionale di cui alla lettera a), fino ad un numero massimo di segretari pari al numero complessivo di 514 borsisti previsti dal comma 5 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162.

2. Le procedure di reclutamento del settimo e dell'ottavo corso concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di n. 171 e n. 174 segretari, di cui rispettivamente al D.P.C.M. 5 dicembre 2019 ed al D.P.C.M. 21 giugno 2021, sono svolte in un'unica sessione concorsuale. In deroga alle disposizioni vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari il fabbisogno già autorizzato è elevato da n. 345 a n. 500 segretari;
- b) il 50% del fabbisogno di cui alla lettera a) è riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso Concorso e le disposizioni sul Corso – Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data il comma 6 dell'art. 14 del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni inferiori a 3.000 abitanti che abbiano o provvedano a nominare un segretario titolare, una quota pari ad un quarto del trattamento economico spettante, in base al vigente CCNL, ai segretari di fascia C, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata, ove spettante, è esclusa dai vigenti limiti di spesa e di trattamento accessorio in materia di personale.

#### EMENDAMENTO RIFORMULATO IN VIA SUBORDINATA

Motivazioni: Vedi punti da A (subordinata A2) ad F del "Documento"

#### **Art. .... "Disposizioni urgenti per l'accelerazione delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali"**

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, con esclusivo riferimento al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al comma 5 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, ivi compresa la sessione aggiuntiva del corso-concorso ivi prevista destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sono introdotte le seguenti disposizioni straordinarie:

- a) la durata del Corso-Concorso di cui al comma 1 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 è ridotta a mesi 4; il Corso è organizzato in modalità telematica a distanza ed il tirocinio pratico di due mesi è svolto contemporaneamente al Corso;
- b) al fine di assicurare il più celere svolgimento dell'esame orale conseguente allo svolgimento del Corso, in deroga ad ogni altra disposizione di legge la commissione è integrata da un numero di commissari aggiuntivi pari agli attuali componenti e le sessioni di esame sono svolte da due sottocommissioni.
- c) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, è autorizzata l'assunzione di tutti i borsisti ammessi al sesto Corso Concorso e che abbiano conseguito l'idoneità all'esito dello stesso, fino ad un numero massimo di segretari pari al numero complessivo di 514 borsisti previsti dal comma 5 dell'art. 16 – ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162.

2. Le procedure di reclutamento del settimo e dell'ottavo corso concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di n. 171 e n. 174 segretari, di cui rispettivamente al D.P.C.M. 5 dicembre 2019 ed al D.P.C.M. 21 giugno 2021, sono svolte in un'unica sessione concorsuale. In deroga alle disposizioni vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari il fabbisogno già autorizzato è elevato da n. 345 a n. 500 segretari;
- b) il 50% del fabbisogno di cui alla lettera a) è riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei

titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso Concorso e le disposizioni sul Corso – Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data il comma 6 dell'art. 14 del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni inferiori a 3.000 abitanti che abbiano o provvedano a nominare un segretario titolare, una quota pari ad un quarto del trattamento economico spettante, in base al vigente CCNL, ai segretari di fascia C, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata, ove spettante, è esclusa dai vigenti limiti di spesa e di trattamento accessorio in materia di personale.

#### EMENDAMENTO IN MATERIA DI O.I.V.

Motivazioni: Vedi sezione apposita del "Documento"

#### **Art. .... *"Disposizioni urgenti per il rinnovo dell'iscrizione negli elenchi degli Organismi indipendenti di valutazione della performance"***

1. L'art. 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 che esonera dall'obbligo formativo «i dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche» si applica «ai dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, ivi compresi i segretari comunali e provinciali».